

Nazionale sono:

a) assistenza sanitaria in caso di malattie dell'iscritto e di persona della sua famiglia, e assistenza in caso di parto alle iscritte o alle mogli degli iscritti;

b) indennità in caso di morte dell'iscritto o di persona della sua famiglia.

Il diritto alle prestazioni, di cui alla lettera a), decorre dal settantesimo giorno da quello in cui ha inizio l'iscrizione ai sensi dell'art. 5.

In corrispettivo alle prestazioni spetta all'Ente un contributo che non potrà eccedere il 2% delle retribuzioni corrisposte agli iscritti.

Varie volte l'Associazione Nazionale Fatti, sta del pubblico impiego ha rivolto premure all'Istituto perché aderisca al nuovo Ente.

Nella seduta del 10 aprile 1929 il Comitato si riserva di deliberare.

Oggi la situazione si prospetta così:

a) La Cassa Infortuni ha aderito nel dicembre 1928 e la Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali nel gennaio 1929;

b) il Consiglio della Mutua Assistenza ed il Direttorio Nazionale dipendenti dall'Istituto,